

## Linee guida per l'assistenza educativa scolastica - Ambito di Treviglio

### 1. COMUNI E ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA': FONTI NORMATIVE.


DPR 616/1977, art. 45.	Le funzioni di assistenza scolastica (servizi e provvidenze per assolvimento obbligo scolastico e proseguimento degli studi, compresa l'assistenza ai minorati psico-fisici) sono attribuite ai comuni.
L.R. 31/1980, art. 2 e 6 C.M. 262/1988	I comuni si occupano dell'assistenza scolastica ai soggetti disabili. I Comuni nominano assistenti e accompagnatori per alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione.
L. 104/1992, art. 13 (1)	Enti Locali, organi scolastici e USL stipulano Accordi di Programma. Tali accordi sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. (D. Lgs 297/1994, art. 315).
L. 104/1992, art. 13 (2)	Obbligo per gli enti locali di fornire, nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (D. Lgs 297/1994, art. 315).
L. 104/1992, art. 26	Spetta ai Comuni assicurare il trasporto per le persone handicappate, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio.
L. 104/1992, art. 40.	Accordi di programma e coordinamento con i servizi sociali, sanitari ed educativi da parte dei comuni.
D. Lgs. 112/1998, art. 139	Sono attribuite alle Provincie, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, diverse funzioni tra cui: i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio (cfr anche L.R. 1/2000, art. 5).
L. 124/1999, art. 8	Ai collaboratori scolastici è attribuita la competenza dell'assistenza materiale nella scuola, intendendo per assistenza materiale l'accompagnamento dell'alunno da fuori a dentro la scuola e all'interno dei suoi locali, l'accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia.
L. 328/2000, art. 14	I comuni, d'intesa con USL, predispongono un progetto individuale di integrazione che tenga conto del percorso di istruzione scolastica e professionale.

Si ricorda infine che il "Protocollo d'intesa per la ripartizione risorse finanziarie della Provincia di Bergamo per il trasporto degli allievi disabili frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore e percorsi di istruzione e formazione professionale" approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Distretti sociosanitari/Ambiti Territoriali nella seduta del 29 aprile 2010, non contiene alcun specifico riferimento alle attività di assistenza per i medesimi allievi.


Lo stesso Protocollo stabilisce invece che i Comuni possano presentare domanda alla Provincia di Bergamo per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto.

## 2. AMBITO DI TREVIGLIO: DATI DESCRITTIVI


Numero alunni con disabilità per ordine di scuola. Fonte USR (Ufficio Scolastico Regionale).




Percentuale alunni con disabilità per ordine di scuola. Fonte USR.




Totale alunni disabili con assistente educatore. Segnalazioni pervenute da UONPIA.



## Numero alunni disabili con assistente educatore per ordine di scuola. Segnalazioni pervenute da UONPIA.



## Rapporto tra tipo di scuola frequentata e fascia di assistenza educativa richiesta da UONPIA.



Dai dati sopra esposti possono essere ricavate alcune riflessioni:

1. La presenza di alunni e studenti con disabilità nella scuola aumenta lentamente ma costantemente con un interessante costante aumento nella scuola secondaria di 2° grado;
2. La scuola secondaria di 1° fa registrare la percentuale maggiore di presenza di alunni disabili.
3. Gli alunni e studenti con assistente educatore costituiscono la metà del totale degli alunni e studenti disabili. Il loro numero rimane costante negli anni.
4. Cresce però il numero di ore richieste ai comuni per l'assistenza educativa, che è più elevato soprattutto all'interno della scuola primaria.

## 3. LINEE GUIDA ASSISTENZA EDUCATIVA.

### 3.1 Richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta di attivazione del servizio di assistenza educativa avviene entro la fine di maggio su iniziativa della UONPIA (o di altri servizi pubblici idonei) che invia comunicazione al Comune di residenza del minore e alla Scuola che verrà frequentata. Il Servizio Specialistico non indicherà il monte ore esatto ma l'impiego dell'assistente educatore secondo tre diverse tipologie di monte ore settimanale (tabella 1), stabilite soprattutto sulla base dei seguenti criteri:

- il livello funzionale e di gravità manifestato dall'alunno;
- il monte ore di frequenza scolastica da parte dell'alunno;
- l'esito del Progetto Educativo Individualizzato dell'anno scolastico precedente, almeno per quanto riguarda gli alunni già in carico.

I valori delle fasce orarie sono validi sia per le scuole pubbliche che paritarie.

La richiesta di assistenza educativa per alunni in carico presso specialisti privati seguirà procedure analoghe a quelle vigenti per la certificazione di handicap. La scuola si fa carico, direttamente o tramite le famiglie, di mettere al corrente gli

specialisti privati delle nuove procedure contenute in queste linee guida, in modo tale che gli stessi quantifichino la richiesta di assistenza educativa utilizzando le fasce orarie previste.

Le indicazioni della UONPIA, soprattutto per i casi di utenti già in carico negli anni precedenti, vengono valutate attivamente dal Servizio Sociale comunale e dalla Scuola che terranno in considerazione, oltre alle rispettive risorse di bilancio:

- l'orario di frequenza della scuola da parte dell'alunno;
- l'esito del Progetto Educativo Individualizzato dell'anno scolastico precedente;
- la presenza di personale scolastico idoneo a svolgere compiti di natura assistenziale;
- il livello di soddisfazione espresso dai familiari;
- la presenza di un progetto di integrazione sociale complementare alla frequenza scolastica.

Entro la fine del mese di giugno o, al più tardi, entro la fine del mese di luglio, Comune e Scuola si confronteranno per definire il monte ore esatto di assistenza educativa, partendo dalla fascia oraria indicata dalla UONPIA. Per casi che presentano particolari necessità assistenziali è possibile prevedere un monte ore diverso rispetto a quello indicato nella tabella 1. In ogni caso il Comune si impegna a informare per iscritto la UONPIA e l'ASC Risorsa Sociale Gera d'Adda rispetto alle ore di assistenza educativa effettivamente assegnate ad ogni alunno/studente.

Nel monte ore a disposizione dell'assistente educatore rientreranno sia le ore necessarie per attività di affiancamento del minore disabile sia le ore necessarie per la programmazione e per gli incontri con gli operatori socio sanitari che a vario titolo concorrono alla realizzazione del progetto individualizzato del minore. Le ore dedicate alla programmazione e agli incontri con altri operatori non potranno comunque essere superiori al 5% del monte ore totale.

Sarà cura del Comune di residenza inviare comunicazione alla famiglia del minore con l'indicazione del monte ore di assistenza educativa assegnato [...].

La necessità di una conoscenza pregressa dell'assistente educatore da parte della famiglia e la sua continuità all'interno dei diversi ordini di scuola verranno valutate di volta in volta dal Servizio Sociale comunale in accordo con le famiglie stesse e tenendo in considerazione anche le osservazioni riportate dalla Scuola e dall'Ente gestore.

Eventuali richieste che perverranno ad anno scolastico iniziato saranno valutate dalle singole amministrazioni comunali, tenuto conto delle loro disponibilità economiche.

La procedura sopra esposta va applicata sia nel caso di frequenza di scuole pubbliche che paritarie e si attiva sia per i minori che entrano per la prima volta nel circuito scolastico che per i minori disabili che già frequentano la scuola.

Tab. 1

	Fascia bassa assistenza		Fascia media assistenza		Fascia alta assistenza	
	Ore settimanali		Ore settimanali		Ore settimanali	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Scuola infanzia e nido	10	17	18	24	25	30
Scuola Primaria	10	13	14	19	20	25
Scuola Secondaria 1°	10	13	14	19	20	25
Scuola Secondaria 2° e FP	10	13	14	19	20	25

### 3.2 Collaborazione tra Assessorato ai Servizi Sociali e Assessorato all'Istruzione.

Si sottolinea l'importanza di un coinvolgimento dell'Assessorato ai Servizi Sociali nell'assistenza educativa per minori con disabilità. Ciò permette di avere a disposizione la competenza dell'assistente sociale e quindi la possibilità di coordinare l'integrazione scolastica del minore disabile con un più ampio processo di integrazione sociale.

Il Servizio Sociale comunale inoltre potrebbe meglio intervenire nella quantificazione esatta del monte ore di assistenza sulla base dei criteri esposti al paragrafo 3.1. Il Servizio Sociale comunale ha la possibilità di iniziare precocemente la



conoscenza del minore disabile in vista della sua futura presa in carico e comunque può garantire un riferimento più appropriato sia per la famiglia che per la scuola che per il servizio specialistico.

In ogni caso si ritiene utile una stretta collaborazione tra il Servizio Sociale comunale e l'Ufficio incaricato di seguire le pratiche di assegnazione dell'assistenza educativa.

### **3.3 Criteri di qualità da rispettare da parte dell'Ente Gestore del servizio.**

- 1.** Titolo di studio richiesto all'assistente educatore: medie superiori ad indirizzo sociale, pedagogico, educativo e psicologico, o laureato negli stessi indirizzi, fatto salvo personale già assunto.
- 2.** Unica denominazione di *Assistente educatore* con inquadramento contrattuale almeno con qualifica C1 (contratto cooperazione sociale).
- 3.** Tempestività nel reperimento e/o nella sostituzione (entro il secondo giorno di assenza) del personale. Non è richiesto all'ente gestore di garantire continuità nella figura sostitutiva.
- 4.** Rispetto dei diversi livelli di responsabilità, secondo quanto previsto al punto 3.6.
- 5.** Disponibilità ad una distribuzione oraria settimanale il più rispondente possibile agli obiettivi e alle attività del PEI.
- 6.** Disponibilità alla formazione, secondo quanto previsto al punto 3.6.
- 7.** Rispetto della dipendenza funzionale dell'assistente educatore dal progetto attuato all'interno della scuola, secondo quanto previsto ai punti 3.6 e 3.7.
- 8.** L'ente gestore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 196/2003 e assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni di assistenza educativa mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso. Il trattamento dei dati del minore da parte dell'ente gestore (conservazione, diffusione, ecc.) può avvenire solo previa autorizzazione da parte della scuola e del comune.

### **3.4 Condizioni per il rispetto di criteri di qualità nella gestione del servizio.**

Ogni Comune è responsabile, per quanto riguarda la gestione del servizio, del rispetto dei criteri di qualità di cui al punto 3.3. A tale riguardo si ritiene che la gara di appalto del servizio sia la modalità migliore per verificare il rispetto di tali criteri da parte degli enti gestori del servizio che di volta in volta collaboreranno con le amministrazioni comunali (cooperativa sociale, società di servizi, ecc.).

### **3.5 Mansioni dell'assistente educatore.**

Fermo restando il rispetto dei seguenti principi di base, e cioè che l'assistente educatore:

- Viene assegnato al progetto individualizzato dell'alunno disabile, non alla classe, non alla scuola e non al plesso;
- Fa parte del personale non docente, è di supporto all'istruzione; non è responsabile della programmazione didattica pur potendo utilizzare procedure didattiche.

Si possono sintetizzare le sue aree di competenza nelle seguenti:

- Supporto all'autonomia e alla comunicazione;
- Supporto all'integrazione scolastica;
- Supporto agli apprendimenti;
- Collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori coinvolti.



### 3.6 Livelli di responsabilità.

Nella costruzione e gestione del progetto individualizzato per il quale è richiesta l'assistenza educativa si individuano i seguenti livelli di responsabilità:

- La Scuola è responsabile del progetto individualizzato da costruire e condividere con i Servizi Specialistici, il Comune e il referente degli assistenti educatori messo a disposizione dall'Ente Gestore;
- Il Comune è responsabile degli impegni relativi alla messa a disposizione delle risorse professionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di assistenza educativa realizzati all'interno del progetto;
- L'Ente Gestore è responsabile organizzativo degli interventi attuati dagli assistenti educatori e segnala al comune e alla scuola un referente per la gestione organizzativa del servizio. Inoltre l'Ente Gestore si impegna a garantire percorsi formativi per gli assistenti educatori, quantificabili in 15/20 ore annue, al fine di meglio qualificare la loro azione professionale [...].

In sede di contratto si potrà definire una quantificazione oraria relativa alla figura del referente messo a disposizione dall'Ente Gestore.

### 3.7 La Scuola come referente operativo principale per l'assistente educatore.

La Scuola è il principale referente operativo per l'assistente educatore, sia per quanto riguarda il suo impiego in relazione al PEI del minore disabile, sia per quanto riguarda le regole da rispettare in situazioni particolari quali:

- eventuale assenza da scuola del minore;
- eventuale attività svolta al domicilio del minore;
- eventuale attività svolta in ambiente esterno alla scuola;
- eventuale accompagnamento alle gite scolastiche con relativo riconoscimento delle effettive ore svolte.

In caso di assenza dell'alunno l'assistente educatore si atterrà alle condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Ente Gestore e Comune.

In particolare, se l'assenza dell'alunno è di breve durata e avviene senza preavviso, all'assistente educatore verranno riconosciute le ore di lavoro previste per la prima giornata di assenza.

In caso di un'assenza prolungata dell'alunno, l'assistente educatore è autorizzato dalla Scuola, previa intesa con la famiglia, con il Comune e con i Servizi specialistici, a svolgere la sua attività a domicilio, solo se questa non si configura come sostitutiva dell'attività didattica o di altri servizi domiciliari presenti nell'Ambito territoriale. Nei casi in cui l'assenza prolungata dell'alunno non comporti la possibilità di svolgere a domicilio il servizio, lo stesso sarà interrotto e il Comune ne darà comunicazione quanto prima all'Ente Gestore.

L'istituto scolastico ha facoltà, in accordo con il Comune e l'Ente gestore, di costituire una banca-ore nel quale far confluire le ore non svolte dall'assistente educatore, al fine di facilitarne il recupero mantenendone la destinazione sul progetto educativo individualizzato dell'alunno.

L'assistente educatore è autorizzato dalla Scuola, previa intesa con il Comune, ad accompagnare il minore disabile durante uscite sul territorio e sarà cura della Scuola stessa inserire tale attività nella polizza assicurativa.

Se richiesto dalla Scuola, previa intesa con il Comune, l'assistente educatore accompagna il minore disabile durante le gite scolastiche di durata maggiore ad un giorno, con il riconoscimento di 10 ore giornaliere per ogni giorno di gita. Durante la gita vitto e alloggio dell'assistente educatore sono a carico della Scuola.

### 3.8 Raccordo tra Comune, Scuola, Servizi Specialistici e Ente Gestore del servizio.

Il Comune, la Scuola, i Servizi Specialistici e l'Ente Gestore, nel corso dell'anno scolastico, hanno la possibilità di richiedere incontri di verifica e di coordinamento per migliorare la qualità del servizio e per discutere eventuali aspetti organizzativi. Gli stessi enti si impegnano a collaborare nella programmazione e nella verifica congiunta dei progetti individualizzati e, con modalità coordinate, tengono gli opportuni contatti con le famiglie per raccogliere dalle stesse un



parere circa la soddisfazione del servizio fornito e per coinvolgerle nella varie fasi di realizzazione dei progetti individualizzati.

### 3.9 Prospettive e sviluppi.

- 1.** Sempre maggiore attenzione va posta alla rilevazione della soddisfazione espressa dalle famiglie relativamente al Servizio di assistenza educativa scolastica. A questo scopo i Servizi Sociali comunali e le Scuole possono collaborare nella somministrazione e nel ritiro di questionari di soddisfazione predisposti allo scopo con il contributo dell'Azienda Consortile.
- 2.** La definizione del ruolo e delle mansioni dell'assistente educatore richiede ulteriori approfondimenti al fine di esplicitare le aspettative implicite che i diversi interlocutori (UONPIA, famiglie, Scuola, Comuni, Enti gestori) vi attribuiscono. Anche in questo caso è necessari una collaborazione tra gli enti interessati al fine di individuare modalità e strumenti di rilevazione e di confronto delle conoscenze e delle aspettative.
- 3.** Inoltre, per facilitare il raggiungimento della finalità espressa al punto 2, potrà essere utile promuovere corsi di formazione di primo livello (non sovrapponibili quindi a quelli realizzati in autonomia dai singoli Enti gestori) rivolti soprattutto agli assistenti educatori ma che prevedano anche la partecipazione di personale proveniente da enti diversi che favoriscano un confronto sul tema e la definizione di specifici strumenti di rilevazione.
- 4.** E' da promuovere il coinvolgimento del personale ATA su mansioni di assistenza di base.

L'Azienda Consortile Risorsa Sociale Gera D'Adda, mediante il Nucleo Zonale per le Disabilità, partecipa all'implementazione di quanto sopra esposto.